

Tribunale di Bologna, Sez. feriale, ord. del 09/08/2006. Rigetto ricorso ex art. 700 C.p.c. per la sospensione della pubblicazione di assegno denunciato smarrito o rubato.

È da rigettarsi il ricorso *ex art. 700 C.p.c.* tendente ad ottenere la sospensione della pubblicazione di protesto su assegno smarrito o rubato in quanto l'azione proposta risulta essere priva dell'elemento indispensabile del *fumus boni juris* del danno lamentato. Infatti la pubblicazione del protesto viene effettuata menzionando la pertinente motivazione atta a tutelare il correntista incolpevolmente protestato.

Inoltre, rileva il giudicante, il protesto è legittimo perché il mancato pagamento di assegno, secondo il vigente ordinamento, è da individuarsi quale anomalia di pubblico interesse a causa delle precipue modalità di circolazione dei titoli di credito e tale rimane anche qualora sia causato dalla sottrazione o dalla perdita del titolo.

G. B.